



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 15 DEL 09/02/2021

OGGETTO : REVOCA DELL'ORDINANZA N. 5/2021 E DEFINIZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- lo scorso 17 maggio 2018 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10)
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Dato atto che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;

- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) nella cui area è ricompreso anche il Comune di Fiorano M.se e nella zona Pianura Est (IT0893);

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 2 del 08/01/2021, recante "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL.", che dispone quanto segue: *...omissis.../le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal Decreto regionale n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", con la quale la Regione Emilia Romagna, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020 disponendo in particolare:
 1. il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali;
 2. l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 3. l'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente al PAIR 2020 a partire dal 24/01/2021;
 4. l'estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel euro 4 nelle domeniche ecologiche;
 5. l'estensione dell'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami a tutti i comuni di pianura
 6. l'estensione del divieto di abbruciamento dei residui vegetali sino al 30 Aprile per tutti i comuni di pianura e per l'agglomerato di Bologna

Considerato che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano ed il Ministro dell'Ambiente, ha ritenuto necessario, nel proprio decreto n. 2/2021 sopra citato, differire, per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria ancora attualmente in atto, l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, confermando quelle attualmente vigenti al fine di non penalizzare le persone meno abbienti, in quanto:

- nel contesto attuale è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari;
- la situazione di restrizioni ha comportato per molti anche difficoltà economiche, che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

Atteso che il DPR 74/2013:

- Abrogando in parte il DPR 412/1996, fissa i valori massimi della temperatura ambiente per la climatizzazione invernale negli edifici come di seguito specificato:
 - 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Fiorano M.se, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- All'art. 5 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possano ridurre a fronte di comprovate esigenze quali quelle legate all'inquinamento dell'aria ambientale precedentemente descritte, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017 così come integrato e modificato dalla D.G.R. n. 1392 del 28/09/2015, dalla D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017 e dalla L.R. n.14/2018;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19." con la quale la Regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR dal 1° ottobre 2020;
- il D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada", in particolare l'art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visti in particolare:

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 08/01/2021 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria",
- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- il punto 1 c) della Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 nel quale si definisce l'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese anche nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR 2020, come il Comune di Fiorano M.se, a decorrere dal 24.01.2021;

- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;

Considerato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM10 pari a 50µm/m³, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O₃);
- nello specifico nel corso del 2019, come si evince dai dati registrati da ARPAE, il valore limite giornaliero relativamente al parametro PM10, registrato dalla centralina da traffico posizionata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco, è stato superato per 48 giornate, attestando una concentrazione media annuale pari a 33 µm/m³ e pertanto entro il valore limite dei 40 µm/m³
- dalle analisi dei dati emerge tuttavia la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

Ritenuto pertanto necessario revocare le proprie Ordinanza n. 177 del 30/09/2020 e 4 del 11/01/2021 relativa alle misure antismog, recependo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 08/01/2021 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.33 del 13.01.2021 ovvero differendo, per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria ancora attualmente in atto, l'applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, al fine di non penalizzare le persone meno abbienti;

Ritenuto opportuno, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Ritenuto altresì necessario rafforzare le misure ordinarie, al fine di prevenire il verificarsi dei fenomeni acuti di inquinamento, con l'applicazione del provvedimento di misure emergenziali di limitazione alla circolazione nel periodo 01/10/2020 – 31/04/2021

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il vigente regolamento d'igiene;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole
- l’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia Ambientale” che prevede la facoltà in capo ai comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati altresì:

- l’allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano in Zona E
- l’accordo volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto il 6.12.2019 a Fiorano tra Regione, Province di Modena e Reggio Emilia, dieci comuni e Confindustria ceramica;

Precisato che:

- la popolazione residente nel Comune di Fiorano Modenese al 31/12/2019 è pari a 17.107 abitanti;
- il Comune di Fiorano Modenese, in virtù del p.to 1 c) della DGR 33/2021 è chiamato ad attuare le domeniche ecologiche sino a quattro al mese a decorrere dal 24.01.2021
- era presente un errore materiale nella propria ordinanza n. 5 del 18/01/2021

REVOCA

l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 18/01/2021

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,

1) nelle giornate da **lunedì a venerdì comprese, nel periodo dal 10.02.2021 al 30.04.2021** e nelle domeniche ecologiche: 14.02.2021, 21.02.2021, 28.02.2021, 07.03.2021, 14.03.2021, 21.03.2021, 28.03.2021, 11.04.2021, 18.04.2021 e 25.04.2021, nella fascia oraria **8:30 – 18:30, il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:**

- veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2;
- veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 e **limitatamente alle Domeniche ecologiche, EURO 4;**
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;
- veicoli BENZINA/METANO e BENZINA/GPL PRE EURO E EURO 1.

Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Fiorano, rappresentata graficamente nell’**Allegato A**

- 2) **divieto di abbruciamento** dei residui vegetali nel periodo **10 febbraio - 30 aprile 2021** ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
- 3) **divieto di utilizzo biomasse combustibili solide** (legna, pellet, cippato, altro), dal **10 febbraio al 30 aprile 2021**, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari, comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile nei:
- focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 - generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, così come definita nell’Allegato 1 del citato D.M. .

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

- 4) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel periodo **10 febbraio - 30 aprile 2021** qualora nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana), le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni consecutivi:
- divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei seguenti veicoli:
 - a) veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2;
 - b) veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, **EURO 4**;
 - c) ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;
 - d) veicoli BENZINA/METANO e BENZINA/GPL PRE EURO e EURO 1.
 - divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari, comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;
 - abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
 - divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, con iniezione diretta al suolo per raggiunta capacità di stoccaggio;

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e permangono fino al giorno di verifica seguente e comunque finché le previsioni dei valori di qualità dell'aria formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, escludano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni consecutivi. Pertanto le misure emergenziali si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di giorni smog alarm, si rimanda al sito https://www.arpae.it/misure_emergenziali.asp?idlivello=1697.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione

DISPONE CHE

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1), all'interno dell'area del centro abitato di Fiorano,
- b) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) e 4) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
 - autoveicoli elettrici e ibridi;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli a GPL e a metano euro 2 o superiore;

- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);
- c) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 679,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- d) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

AVVERTE

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

